REGOLAMENTO (CEE) N. 1445/93 DELLA COMMISSIONE

dell'11 giugno 1993

che determina i fatti generatori nel settore degli ortofrutticoli, nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli e, in parte, nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune [1], in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3813/92 ha istituito un nuovo regime agrimonetario a decorrere dal 1° gennaio 1993; che nell'ambito di tale regime il regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione, del 30 aprile 1993, recante modalità per la determinazione e l'applicazione dei tassi di conversione utilizzati nel settore agricolo [2], ha stabilito i fatti generatori dei tassi di conversione agricoli applicabili dopo le misure transitorie di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3820/92 della Commissione [3], ferme restando le precisazioni o le deroghe eventualmente previste dalle norme che disciplinano i settori interessati secondo i criteri indicati all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3813/92; che è quindi opportuno fissare e raggruppare in un unico regolamento i fatti generatori dei tassi di conversione agricoli applicabili, dopo le misure transitorie di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3820/92, nel settore degli ortofrutticoli, in quello dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli nonché per quanto riguarda alcuni aiuti nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura;

considerando che occorre applicare le disposizioni dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 1068/93 per la tassa di compensazione è le restituzione all'esportazione di cui al titolo IV del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli [4], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 746/93 [5], per il prezzo minimo all'importazione, la tassa di compensazione e la restituzione di cui al titolo II del regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli [6], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1569/92 [7], per i prezzi minimi all'importazione di taluni frutti rossi originari dell'Ungheria, della Polonia e della Cecoslovacchia di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1333/92 del Consiglio [8], nonché per l'importo supplementare fissato in ecu all'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1796/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo alle misure applicabili alle importazioni di conserve di funghi coltivati [9], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1122/92 [10];

considerando che a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, quarto trattino del regolamento (CEE) n. 1068/93, per i ritiri di prodotti del settore ortofrutticolo il fatto generatore del tasso di conversione agricolo interviene il primo giorno del mese in cui è eseguita l'operazione di ritiro; che tale disposizione va applicata non solo alle operazioni di ritiro effettuate ai sensi degli articoli 15, 15bis e 15ter del regolamento (CEE) n. 1035/72, ma anche, trattandosi di operazioni connesse o analoghe, agli importi massimi delle spese di cernita e di imballaggio delle mele e degli agrumi distribuiti gratuitamente e presi in consegna alle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 2103/90 della Commissione [11], nonché alle operazioni di acquisto effettuate nell'ambito degli articoli 19 e 19bis del regolamento (CEE) n. 1035/72; che le disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1068/93 possono essere applicate all'aiuto per le spese di trasporto degli ortofrutticoli distribuiti gratuitamente previsto — in applicazione dell'articolo 21 del regolamento (CEE) n. 1035/72 — dal regolamento (CEE) n. 2276/92 della Commissione [12];

considerando che un regime di aiuti alla trasformazione degli agrumi è istituito, da un lato, dal regolamento (CEE) n. 2601/69 del Consiglio, del 18 dicembre 1969, che prevede misure speciali per favorire il ricorso alla trasformazione per i mandarini, i satsuma, le clementine e le arance [13], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3848/89 [14], e, d'altro lato, dal regolamento (CEE) n. 1035/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, che prevede misure particolari intese a favorire la commercializzazione dei prodotti trasformati a base di limoni [15],

[1] GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.
[2] GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.
[3] GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 22.
[4] GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.
[5] GU n. L 77 del 31. 3. 1993, pag. 14.
[6] GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.
[7] GU n. L 166 del 20. 6. 1992, pag. 5.
[8] GU n. L 145 del 27. 5. 1992, pag. 3.
[9] GU n. L 183 del 4. 7. 1981, pag. 1.
[10] GU n. L 117 dell'1. 5. 1992, pag. 98.
[11] GU n. L 191 del 24. 7. 1990, pag. 19.
[12] GU n. L 220 del 5. 8. 1992, pag. 22.
[13] GU n. L 324 del 27. 12. 1969, pag. 21.
[14] GU n. L 374 del 22. 12. 1989, pag. 6.
[15] GU n. L 125 del 19. 5. 1977, pag. 3.

modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1199/90 [1]; che tale regime dispone la concessione di un aiuto al trasformatore a condizione che venga corrisposto un prezzo minimo al produttore; che in tal caso, visto il numero elevato di operatori, trasformatori e produttori in causa, è opportuno, in applicazione dell'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3813/92 e in deroga all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1068/93, fissare il fatto generatore del tasso di conversione agricolo al primo giorno del mese in cui il trasformatore prende in consegna i prodotti; che la stessa disposizione va applicata alle operazioni di produzione di prodotti trasformati a base di ortofrutticoli che fruiscono del regime di aiuti alla produzione di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 426/86;

considerando che il regolamento (CEE) n. 525/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, che istituisce un regime di aiuti alla produzione per le conserve di ananassi [2], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1699/85 [3], ha introdotto un regime di aiuti alla trasformazione vincolati al pagamento di un prezzo minimo ai produttori di ananassi; che, venendo effettuati due raccolti per ogni campagna di commercializzazione, è opportuno stabilire che il fatto generatore applicabile a ciascun raccolto interviene all'inizio del raccolto stesso;

considerando che a norma dell'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 2150/89 della Commissione, del 18 luglio 1989, che fissa le modalità di applicazione delle misure specifiche per la frutta a guscio e le carrube di cui al titolo II bis del regolamento (CEE) n. 1035/72 [4], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1461/92 [5], l'aiuto per il miglioramento della qualità e della commercializzazione nel settore della frutta a guscio e delle carrube di cui all'articolo 14 quinquies, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1035/72, è versato al termine di ciascun periodo annuo di riferimento; che è quindi opportuno, in applicazione dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1068/93, fissare al 1° gennaio di ciascun periodo annuo di riferimento il fatto generatore del tasso di conversione agricolo applicabile all'importo massimo dell'aiuto di cui trattasi, fissato all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 790/89 del Consiglio [6], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 832/92 [7];

considerando che è opportuno applicare le disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1068/93 alle operazioni di ammasso di uva sultanina, di uva secca di Corinto e di fichi secchi di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 426/86 e, in particolare, al prezzo minimo d'acquisto di cui al paragrafo 2 e all'aiuto all'ammasso di cui al paragrafo 4 dell'articolo suddetto;

considerando che l'importo in ecu indicato all'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 627/85 della Commissione, del 12 marzo 1985, relativo all'aiuto all'ammasso e alla compensazione finanziaria delle uve secche e fichi sechhi non trasformati [8], modificato dal regolamento (CEE) n. 3602/90 [9], rappresenta il valore residuo delle uve e dei fichi secchi in giacenza alla data dell'inventario di cui al paragrafo 1 dello stesso articolo 7; che a questa data deve quindi intervenire il fatto generatore del tasso di conversione agricolo applicabile a detto importo;

considerando che le disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1068/93 possono essere applicate alle operazioni di vendita, a prezzi fissati in anticipo o mediante gara, delle uve secche e dei fichi secchi non trasformati detenuti dagli organismi ammassatori alle condizioni fissate dal regolamento (CEE) n. 626/85 della Commissione [10], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3601/90 [11];

considerando che è opportuno applicare le disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 4, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 1068/93 per le cauzioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, all'articolo 7, paragrafo 1 e all'articolo 13, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 626/85;

considerando che occorre applicare le disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1068/93 per l'aiuto alla coltura di uva sultanina, di uve secche delle varietà Moscatel e di uve secche di Corinto destinate alla trasformazione di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 426/86;

considerando che l'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1991/92 del Consiglio, del 13 luglio 1992, che istituisce un regime specifico di misure per i lamponi destinati alla trasformazione [12], prevede la concessione di un aiuto forfettario alle organizzazioni di produttori; che l'importo dell'aiuto, a norma del paragrafo 3 dello stesso articolo, è calcolato in base alla produzione dell'organizzazione di produttori nel corso della prima campagna di commercializzazione successiva alla data del suo riconoscimento; che il fatto generatore del tasso di conversione agricolo applicabile a tale aiuto va quindi fissato al primo giorno di tale campagna;

considerando che l'articolo 6, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1991/92 prevede la concessione alle organizzazioni di produttori di un aiuto per la realizzazione di un programma di miglioramento della competitività del settore del lampone da industria e fissa l'importo massimo dell'aiuto per ettaro e per anno; che è quindi opportuno fissare all'inizio della campagna di commercializzazione in parola il fatto generatore del tasso di conversione agricolo applicabile, ogni anno, all'importo fissato dall'articolo 6, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1991/92;

[1] GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 61.
[2] GU n. L 73 del 21. 3. 1977, pag. 46.
[3] GU n. L 163 del 22. 6. 1985, pag. 12.
[4] GU n. L 207 del 19. 7. 1989, pag. 19.
[5] GU n. L 153 del 5. 6. 1992, pag. 9.
[6] GU n. L 85 del 30. 3. 1989, pag. 6.
[7] GU n. L 88 del 3. 4. 1992, pag. 15.
[8] GU n. L 72 del 13. 3. 1985, pag. 17.
[9] GU n. L 350 del 14. 12. 1990, pag. 56.
[10] GU n. L 72 del 13. 3. 1985, pag. 7.
[11] GU n. L 350 del 14. 12. 1990, pag. 54.
[12] GU n. L 199 del 18. 7. 1992, pag. 1.

considerando che l'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli [1], modificato dal regolamento (CEE) n. 3714/92 [2] prevede la concessione di un aiuto per la produzione di ananassi e ne fissa l'importo in ecu; che le modalità d'applicazione di tale disposizione sono state adottate con il regolamento (CEE) n. 3518/92 della Commissione [3], il cui articolo 1 dispone che l'aiuto venga richiesto per ciascuno dei due periodi di raccolta stabiliti; che è quindi opportuno fissare all'inizio del periodo di raccolta in parola il fatto generatore del tasso di conversione agricolo applicabile a questo aiuto;

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2175/92 della Commissione, del 30 luglio 1992, recante modalità d'applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti trasformati a base di ortofrutticoli per le isole Canarie [4], fissa l'importo dell'aiuto di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, recante misure specifiche in favore di taluni prodotti agricoli delle isole Canarie [5], modificato dal regolamento (CEE) n. 3714/92; che lo scopo economico della concessione dell'aiuto è conseguito con l'arrivo dei prodotti suddetti nelle isole Canarie; che va quindi fissato a tale data il fatto generatore del tasso di conversione agricolo applicabile all'aiuto e alla relativa cauzione; che la data in questione è quella dell'imputazione del « certificato di aiuto » menzionata all'articolo 4, paragrafo 7 del regolamento (CEE) n. 1695/92 della Commissione, del 30 giugno 1992, recante modalità comuni di applicazione del regime d'approvvigionamento specifico di determinati prodotti agricoli per le isole Canarie [6], modificato dal regolamento (CEE) n. 2132/92 [7]; che l'articolo 5, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2175/92 fissa l'importo della cauzione richiesta per la concessione dell'aiuto; che è opportuno stabilire che in tal caso il fatto generatore interviene il giorno in cui è presentata la domanda del certificato di aiuto;

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2999/92 della Commissione, del 15 ottobre 1992, recante modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento dell'isola di Madera in prodotti trasformati a base di ortofrutticoli [8], fissa l'importo dell'aiuto di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1600/92; che lo scopo economico della concessione dell'aiuto è conseguito con l'arrivo dei prodotti suddetti a Madera; che va quindi fissato a tale data il fatto generatore del tasso di conversione agricolo applicabile all'aiuto e alla relativa cauzione; che la data in questione è quella dell'imputazione del « certificato di aiuto » menzionata all'articolo 4, paragrafo 7 del regolamento (CEE) n. 1696/92 della Commissione del 30 giugno 1992, recante modalità comuni di applicazione del regime d'approvvigionamento specifico di determinati prodotti agricoli per le Azzorre e per Madera [9], modificato dal regolamento (CEE) n. 2132/92; che l'articolo 5, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2299/92 fissa l'importo della cauzione richiesta per la concessione dell'aiuto; che è opportuno stabilire che in tal caso il fatto generatore interviene il giorno in cui è presentata la domanda del certificato di aiuto;

considerando che l'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 3763/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per quanto riguarda taluni prodotti agricoli [10], modificato dal regolamento (CEE) n. 3714/92, istituisce un aiuto per la realizzazione di programmi di iniziative e fissa l'importo massimo dell'aiuto in ecu; che aiuti analoghi sono istituiti dall'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 1600/92 per le Azzorre e Madera e dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 1601/92 per le isole Canarie; che questi aiuti sono versati annualmente; che le modalità d'applicazione degli aiuti sono fissate dal regolamento (CEE) n. 667/92 della Commissione [11] modificato dal regolamento (CEE) n. 1831/92 [12] per quanto concerne i dipartimenti francesi d'oltremare, dal regolamento (CEE) n. 2311/92 della Commissione, del 31 luglio 1992, per le Azzorre e Madera [13] e dal regolamento (CEE) n. 2173/92 della Commissione, del 30 luglio 1992, per le isole Canarie [14]; che tali modalità dispongono, tra l'altro, che le domande di aiuti siano presentate ogni anno entro una data stabilita dai servizi competenti degli Stati membri interessati; che è quindi opportuno che il fatto generatore del tasso di conversione agricolo applicabile all'importo dell'aiuto intervenga, ogni anno, il 1° gennaio dell'anno di attuazione del programma d'iniziativa;

considerando che un aiuto alla commercializzazione è istituito dall'articolo 15, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3763/91 per i dipartimenti francesi d'oltremare, dall'articolo 12, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1600/92 per le Azzorre e Madera e dall'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1601/92 per le isole Canarie; che l'importo dell'aiuto è pari al 10 % del valore della produzione commercializzata, franco zona di destinazione; che la zona di destinazione in parola può trovarsi sia nella Comunità sia nei paesi terzi e che il valore dei prodotti può essere espresso nella moneta nazionale di un paese terzo; che lo scopo economico dell'operazione oggetto dell'aiuto viene conseguito al momento in cui il prodotto è preso in consegna dall'acquirente; che è quindi opportuno che il fatto generatore

[1] GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 1.
[2] GU n. L 378 del 23. 12. 1992, pag. 23.
[3] GU n. L 355 del 5. 12. 1992, pag. 21.
[4] GU n. L 217 del 31. 7. 1992, pag. 67.
[5] GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.
[6] GU n. L 179 dell'1. 7. 1992, pag. 1.
[7] GU n. L 213 del 29. 7. 1992, pag. 25.
[8] GU n. L 301 del 17. 10. 1992, pag. 7.
[9] GU n. L 179 dell'1. 7. 1992, pag. 6.
[10] GU n. L 356 del 24. 12. 1991, pag. 1.
[11] GU n. L 71 del 18. 3. 1992, pag. 13.
[12] GU n. L 185 del 4. 7. 1992, pag. 25.
[13] GU n. L 222 del 7. 8. 1992, pag. 24.
[14] GU n. L 217 del 31. 7. 1992, pag. 56.

del tasso di conversione agricolo applicabile all'aiuto intervenga il primo giorno di tale presa in consegna ; che è d'uopo precisare che, qualora si applichi l'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1068/93, viene preso in considerazione il tasso di conversione in vigore lo stesso giorno ;

considerando che è opportuno applicare le disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1068/93 per la determinazione del fatto generatore del tasso di conversione agricolo da applicare alla partecipazione comunitaria ad uno studio economico di analisi e prospezione nel settore degli ortofrutticoli trasformati di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3763/91 per quanto concerne i dipartimenti francesi d'oltremare, all'articolo 13, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1600/92 per le Azzorre e Madera e all'articolo 17, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1601/92 per le isole Canarie ;

considerando che è opportuno abrogare, con effetto dalla data di applicazione del presente regolamento, tutte le disposizioni vigenti sulla determinazione dei tassi di conversione applicabili nel settore degli ortofrutticoli nonché in quello dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, in particolare il regolamento (CEE) n. 3322/89 della Commissione, del 3 novembre 1989, che stabilisce i fatti generatori applicabili nel settore degli ortofrutticoli [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3029/90 [2], l'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 1558/91 della Commissione, del 7 giugno 1991, che stabilisce modalità di applicazione del regime di aiuti alla produzione per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli [3], modificato dal regolamento (CEE) n. 250/93 [4] l'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2911/90 della Commissione, del 9 aprile 1990, che stabilisce le modalità di applicazione per la concessione dell'aiuto a favore della coltura di talune varietà di uve destinate all'essiccazione [5], modificato dal regolamento (CEE) n. 1577/91 [6] e l'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2252/92 della Commissione, del 30 luglio 1992, che fissa le modalità di applicazione del regime specifico di misure per i lamponi destinati alla trasformazione [7] modificato dal regolamento (CEE) n. 1248/93 [8] ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3820/92 ha previsto misure transitorie di diversa durata, secondo i prodotti, prima dell'attuazione definitiva delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3813/92 ; che nella fattispecie tali misure risultano inutili ; che è quindi opportuno derogare alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3820/92 e rendere immediatamente applicabile il regolamento (CEE) n. 3813/92 ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere congiunto dei comitati di gestione per gli ortofrutticoli, per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli e per le piante vive e i prodotti della floricoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

TITOLI I

ORTOFRUTTICOLI FRESCHI

Articolo 1

L'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 1068/93 si applica alla tassa di compensazione di cui all'articolo 25, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1035/72, nonché alla restituzione all'esportazione di cui all'articolo 30, paragrafo 1 dello stesso regolamento.

Articolo 2

1. Il fatto generatore del tasso di conversione agricolo per le operazioni di ritiro effettuate a norma degli articoli 15, 15 bis e 15 ter del regolamento (CEE) n. 1035/72, comprese le indennità finanziarie di cui agli articoli 18 e 18 bis dello stesso regolamento, avviene il primo giorno del mese in cui è eseguita l'operazione di ritiro.

2. Il fatto generatore del tasso di conversione agricolo per le operazioni di acquisto di cui agli articoli 19 e 19 bis del regolamento (CEE) n. 1035/72 avviene il primo giorno del mese in cui l'organismo menzionato al paragrafo 2 dei suddetti articoli prende in consegna i prodotti.

3. Il tasso di conversione applicabile agli importi massimi di cui all'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2103/90, è il tasso di conversione agricolo determinato conformemente al paragrafo 1 del presente articolo.

4. Il tasso di conversione applicabile agli importi forfettari di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2276/92 è il tasso di conversione agricolo vigente il giorno in cui avviene la presa in consegna dei prodotti di cui trattasi, presso l'organizzazione di produttori che ha eseguito il ritiro, da parte dell'organismo che procede ad una delle forme di distribuzione gratuita di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), primo, quinto e sesto trattino del regolamento (CEE) n. 1035/72.

[1] GU n. L 321 del 4. 11. 1989, pag. 32.
[2] GU n. L 151 del 15. 6. 1991, pag. 70.
[3] GU n. L 144 dell'8. 6. 1991, pag. 31.
[4] GU n. L 28 del 5. 2. 1993, pag. 46.
[5] GU n. L 278 del 10. 10. 1990, pag. 35.
[6] GU n. L 147 del 12. 6. 1991, pag. 6.
[7] GU n. L 219 del 4. 8. 1992, pag. 19.
[8] GU n. L 127 del 25. 5. 1993, pag. 8.

Articolo 3

Il fatto generatore del tasso di conversione agricolo per :

— le compensazioni finanziarie di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2601/69 e all'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1035/77, e

— i prezzi minimi di cui all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2601/69 e all'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1035/77,

avviene il primo giorno del mese in cui il trasformatore ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 2601/69 e (CEE) n. 1035/77 prende in consegna i prodotti.

Articolo 4

Il fatto generatore del tasso di conversione agricolo da applicare per la conversione in moneta nazionale, ogni anno, del massimale per ettaro dell'aiuto per il miglioramento della qualità e della commercializzazione nel settore della frutta a guscio e delle carrube, fissato dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 790/89, avviene il 1° gennaio del periodo annuo di riferimento, conformemente all'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 2159/89.

TITOLO II

PRODOTTI TRASFORMATI A BASE DI ORTOFRUTTICOLI

Articolo 5

L'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 1068/93 si applica al prezzo minimo all'importazione di cui all'articolo 9, paragrafo 1, alla tassa di compensazione di cui all'articolo 9, paragrafo 2, al prelievo all'importazione di cui all'articolo 10, paragrafo 1 e alla restituzione di cui all'articolo 11, paragrafo 1 e all'articolo 12, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 426/86, all'importo supplementare fissato dall'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1796/81, nonché ai prezzi minimi di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1333/92.

Articolo 6

1. Il fatto generatore del tasso di conversione agricolo applicabile agli aiuti alla produzione di cui all'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 426/86 e al prezzo minimo di cui all'articolo 3, paragrafo 1 dello stesso regolamento, avviene il primo giorno del mese in cui viene effettuata la presa in consegna dei prodotti da parte del trasformatore ai sensi del regolamento suddetto.

2. Il fatto generatore del tasso di conversione agricolo applicabile all'aiuto alla produzione per le conserve di ananassi di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 525/77 nonché al prezzo minimo di cui all'articolo 3 del medesimo regolamento avviene il 1° settembre e il 1° maggio, rispettivamente per il primo e per il secondo raccolto della campagna di commercializzazione.

Articolo 7

1. Il fatto generatore del tasso di conversione agricolo applicabile al prezzo minimo di cui all'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 426/86, avviene il giorno in cui l'organismo ammassatore ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1 dello stesso regolamento prende in consegna i prodotti.

2. Il fattore generatore del tasso di conversione agricolo applicabile all'aiuto all'ammasso di cui all'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 426/86, avviene il giorno per il quale è concesso l'aiuto.

3. Il tasso di conversione applicabile all'importo in ecu di cui all'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 627/85, è il tasso di conversione agricolo in vigore alla data dell'inventario di cui al paragrafo 1 dello stesso articolo.

4. Il fatto generatore del tasso di conversione agricolo applicabile ai prezzi di vendita fissati anticipatamente in ecu di cui all'articolo 6, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 626/85, nonché alle offerte e ai prezzi minimi di vendita di cui all'articolo 15 dello stesso regolamento, avviene il giorno in cui l'acquirente prende in consegna i prodotti o il giorno del pagamento, se è anteriore.

5. Il fatto generatore del tasso di conversione agricolo applicabile all'importo in ecu delle cauzioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, all'articolo 7, paragrafo 1 e all'articolo 13, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 62/85, avviene il giorno della presentazione dell'offerte o della domanda d'acquisto.

6. Le disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1068/93 si applicano all'aiuto all'ettaro di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 42/86.

Articolo 8

1. Il fatto generatore del tasso di conversione agricolo da applicare all'importo in ecu di cui all'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1991/92, dell'aiuto forfettario alle organizzazioni di produttori di cui all'articolo 2, paragrafo 2 dello stesso articolo, avviene il primo giorno della campagna di commercializzazione successiva alla data del riconoscimento specifico dell'organizzazione di cui trattasi.

2. Il tasso da applicare per la conversione in moneta nazionale, ogni anno, dell'importo massimo per ettaro di cui all'articolo 6, paragrafo 3, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1991/92, è il tasso di conversione articolo vigente il primo giorno della campagna di commercializzazione di cui trattasi.

TITOLO III

REGIONI ULTRAPERIFERICHE: DOM/AZZORRE/MADERA/CANARIE

Articolo 9

1. Il fatto generatore del tasso di conversione da applicare all'aiuto alla produzione di ananassi di cui all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 1600/92 avviene il primo giorno del periodo di raccolta in causa, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3518/92.

2. Il fatto generatore del tasso di conversione da applicare all'aiuto per l'approvvigionamento di prodotti trasformati a base di ortofrutticoli per le isole Canarie, di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2175/92, avviene il giorno di imputazione del certificato di aiuto ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 7 del regolamento (CEE) n. 1695/92.

3. Il fatto generatore del tasso di conversione da applicare alla cauzione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2175/92, avviene il giorno in cui è presentata la domanda del certificato di aiuto.

4. Il fatto generatore del tasso di conversione da applicare all'aiuto per l'approvvigionamento di Madera in prodotti trasformati a base di ortofrutticoli di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2999/92, avviene il giorno dell'imputazione del certificato di aiuto ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 7 del regolamento (CEE) n. 1696/92.

5. Il fatto generatore del tasso di conversione da applicare alla cauzione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2999/92, avviene il giorno in cui è presentata la domanda del certificato di aiuto.

Articolo 10

Il fatto generatore del tasso di conversione agricolo da applicare all'aiuto di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 3763/91 per quanto concerne i dipartimenti francesi d'oltremare, all'aiuto di cui all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 1600/92 per le Azzorre e Madera e all'aiuto di cui all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 1601/92 per le isole Canarie, avviene il 1° gennaio dell'anno di esecuzione del programma di iniziativa.

Articolo 11

Per la determinazione e il pagamento degli aiuti alla commercializzazione di cui all'articolo 15, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3763/91 per quanto concerne i dipartimenti francesi d'oltremare, all'articolo 12, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1600/92 per le Azzorre e Madera e all'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1601/92 per le isole Canarie, il fatto generatore del tasso di conversione agricolo avviene il primo giorno in cui l'acquirente prende in consegna i prodotti; qualora si applichi l'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1068/93, il tasso di conversione da prendere in considerazione è quello vigente il giorno suddetto.

Articolo 12

Il fatto generatore del tasso di conversione applicabile agli importi in ecu indicati all'articolo 14, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3763/91 per quanto concerne i dipartimenti francesi d'oltremare, all'articolo 13, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1600/92 per le Azzorre e Madera e all'articolo 17, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1601/92 per le isole Canarie, avviene l'ultimo giorno di presentazione delle offerte.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 13

Ai sensi del presente regolamento, per presa in consegna di una partita si intende l'inizio della fornitura materiale della medesima.

Articolo 14

Il regolamento (CEE) n. 3322/89, l'articolo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 2276/92, l'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 1558/91, la seconda frase dell'articolo 2, paragrafo 3 nonché gli articoli 10 e 18 del regolamento (CEE) n. 626/85, l'articolo 1, paragrafo 3 e l'articolo 7, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 627/85, l'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2911/90, l'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2252/92, l'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3518/92, l'articolo 7, secondo comma del regolamento (CEE) n. 2175/92, l'articolo 7, secondo comma del regolamento (CEE) n. 2999/92, l'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 667/92, l'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2311/92, l'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2173/92 sono abrogati.

Articolo 15

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 1° maggio 1993 per il settore dei cavolfiori e, in deroga all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3820/92, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento per gli altri settori.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 giugno 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione